FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI

Gruppo di lavoro Sport e Fisco

Incontro del 20 novembre 2020





LE NOVITA' DEL DPCM 3.11.2020, DEL DL 28.10.2020 N. 137, DECRETO «*RISTORI*», E DEL DL 9.11.2020 N. 149, DECRETO «*RISTORI-BIS*»

Evoluzione normativa:

Norma di riferimento	Tipologia di intervento
DPCM 24.10.2020	Individua le attività sospese e le attività che possono essere svolte entro determinati limiti (es. attività sportiva di base e attività motoria in genere solo se svolte all'aperto, competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, servizi di ristorazione dalle ore 5 alle ore 18, ecc.).
DL 28.10.2020. n. 137 (Ristori)	Fissa misure urgenti a sostegno dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 24 ottobre 2020.
DPCM 3.11.2020	Individua le misure di contenimento valide sull'intero territorio nazionale e quelle più restrittive per le zone arancioni e rosse.
DL 9.11.2020 n.149 (Ristori-bis)	Rimodula gli interventi del DL Ristori in base alla nuova ripartizione delle aree in zone arancioni e rosse.





IL DPCM 3.11.2020

Il nuovo decreto individua una serie di disposizioni valide sull'intero territorio nazionale (A), cui si aggiungono specifiche e più restrittive misure per il contenimento del contagio per le sin-gole Regioni; in particolare, sono previste specifiche e più restrittive misure:

- per le aree con "scenario di tipo 3": elevata gravità e livello di rischio alto (B),
- □ per le aree con "scenario di tipo 4": massima gravità e livello di rischio alto (C).

Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e sentito il Comitato tecnico scientifico, individua le Regioni che si collocano negli specifici scenari (tipo 3 o 4).

Con ordinanza del Ministro della salute adottata, d'intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle misure restrittive.

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.





A - Misure di contenimento del contagio valide sull'intero territorio nazionale - 1

- È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori e centri ricreativi.
- L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte **all'aperto presso centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; è **sempre** interdetto l'uso di spogliatoi interni ai circoli.





A - Misure di contenimento del contagio valide sull'intero territorio nazionale - 2

Sono sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.





B - Ulteriori misure di contenimenti per le aree con "scenario di tipo 3": elevata gravità e livello di rischio alto – zone arancioni.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, nonché ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità.





C - Ulteriori misure di contenimenti per le aree con "scenario di tipo 4": massima gravità e livello di rischio alto – zone rosse.

- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori e centri ricreativi; sono sospese anche l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati.
- È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto.
- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- 🔲 È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.





La misura era stata introdotta originariamente dall'art. 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, che ne aveva fissato limiti e modalità di richiesta.

Successivamente, a fronte dell'emanazione del D.P.C.M. 24/10/2020, è stato varato il primo Decreto Ristori (D.L. 137/2020), il quale ha introdotto l'erogazione di uno specifico Fondo perduto a vantaggio della attività interessate dalle nuove misure restrittive.

In data 3 novembre 2020 è stato emanato il nuovo D.P.C.M., in sostituzione del precedente, che ha conseguentemente visto la pubblicazione del secondo Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020), il quale, nel riprendere l'erogazione del Fondo perduto di cui al D.L. precedente, ne ha di fatto ampliato la platea dei soggetti beneficiari proprio in riferimento alle nuove misure restrittive introdotte, oltre, nel contempo, a una maggiorazione del 50% per alcune specifiche attività.





Soggetti beneficiari

- Ne possono godere i soggetti che esercitano in via prevalente una o più attività direttamente colpite dalle misure restrittive che interessano TUTTO il territorio nazionale, di cui **all'Allegato 1** del D.L. 149/2020 (passando dai precedenti 53 codici agli attuali 73).
- A favore dei soggetti che esercitano alcune specifiche attività (bar, pasticcerie, gelaterie, alberghi) con sede legale O operativa nelle cosiddette zone arancioni o rosse, viene prevista una maggiorazione del 50% del contributo spettante.
- Il contributo è stato esteso dall'art. 2 del DL 149/2020 anche a favore dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riportate nell'**Allegato 2** e che abbiano domicilio fiscale O sede operativa nelle aree di massima gravità (**zona rossa**).





ATTIVITA' SPORTIVE INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 1

Codice ATECO	Descrizione attività	%
931110	Gestione di stadi	200%
931120	Gestione piscine	200%
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200%
931190	Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.	200%
931200	Attività di club sportivi	200%
931300	Gestione di palestre	200%
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200%
931999	Altre attività sportive n.c.a.	200%
855100	Corsi sportivi e ricreativi	200%
855201	Corsi di danza	100%
931992	Attività delle guide alpine	200%





Requisiti soggettivi

- Possono aver realizzato un volume di ricavi o di compensi **superiori a 5 milioni** di euro.
- Devono ver attivato una posizione iva entro e non oltre il 24 ottobre 2020, ed esserne titolare alla data del 25 ottobre 2020.
- Il codice di **attività prevalente**, rientrante negli Allegati 1 e 2, deve esser quello risultante alla data del 24 ottobre 2020.





Requisiti oggettivi

- Occorre aver subito danni economici rilevanti a causa dell'emergenza Covid-19, da verificare a seguito di confronto del fatturato o dei corrispettivi realizzati nel mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019.
- Per i soggetti con attività iniziata a far data dal 1° gennaio 2019, non occorre effettuare alcuna verifica sul fatturato.
- Il nuovo contributo viene erogato sulla base di un coefficiente settoriale, diversificato in funzione del codice Ateco, e può variare da un **minimo del 50% ad un massimo del 400%**, da applicare al valore del contributo erogato a seguito della richiesta presentata in riferimento all'articolo 25 del precedente D.L. 34/2020.
- Nei casi previsti, si applica l'ulteriore maggiorazione del 50% di quanto risulta spettante.
- In ogni caso il contributo **non può superare i 150.000 euro**.
- Viene previsto **un contributo minimo** a favore dei soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, calcolato sulla base del coefficiente specifico da applicare all'importo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.





Modalità di erogazione

- Il riconoscimento avviene **automaticamente** a favore dei soggetti che sono già stati destinatari del precedente contributo a Fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. 34/2020.
- Per i nuovi soggetti aventi diritto, occorre presentare **apposita istanza** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- In entrambi i casi, il contributo verrà calcolato utilizzando i **medesimi meccanismi di calcolo**.





Ulteriori caratteristiche

- Per effetto dell'espresso richiamo all'art. 25 comma 7 del DL 34/2020, il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
- Inoltre, il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal **Quadro temporaneo** sugli aiuti di Stato, di cui al regolamento Ue 651/2014).
- Occorre pertanto verificare, prima della richiesta, di non aver oltrepassato la soglia degli 800.000 euro, e né che l'impresa si trovi "in situazione di difficoltà".
- Ai fini dei controlli, anche in questo caso, viene previsto che **l'amministrazione potrà effettuare le verifiche** sulla base degli articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973, nonché quelle antimafia di cui al D.Lgs 159/2011.





CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E PER I CANONI DI AFFITTO D'AZIENDA

Viene riproposto il "bonus affitti" di cui all'articolo 28 del DL 34/2020, Decreto Rilancio, esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta:

- i soggetti che operano nei settori indicati nell'allegato1 al DL 137/2020, Decreto Ristori, così come modificato dal DL 149/2020, Decreto Ristori-bis;
- i soggetti che operano nei settori indicati nell'allegato2 del DL 149/2020, che hanno la sede operativa nelle aree di massima gravità (zona rossa).





Il cre	edito	d'im	posta	spetta:
--------	-------	------	-------	---------

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a condizione che **abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il **cinquanta per cento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente:
- ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, senza i requisiti di fatturato.





Misura del contributo

Il credito d'imposta spetta nella misura:

- del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività:
- del **30%** dei canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività;
- del 20% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro;
- del 10% dei canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro.





Enti non commerciali

La <u>risoluzione 20.10.2020 n. 68</u> dell'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che ove si tratti di un ente privo di partita IVA, il credito d'imposta del 60% va calcolato sul canone al lordo dell'IVA.

La <u>circolare 6.6.2020 n. 14</u> dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui l'ente non commerciale svolga nell'immobile anche attività di natura commerciale, oltre a quella istituzionale, si rende necessario individuare la parte di canone afferente l'uso istituzionale e quella afferente l'uso commerciale; per la parte riferibile all'attività commerciale rimarranno validi i limiti di fatturato di cui si è detto in precedenza.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- può essere **utilizzato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, comunque **solo dopo aver provveduto al pagamento dei canoni**. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è "6920" (risoluzione 32/2020).
- In alternativa, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari nonché lo stesso locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare (articolo 122, Dl 34/2020 provvedimento 1° luglio 2020). Il cessionario utilizza il credito tramite compensazione, indicando nella delega di pagamento il codice tributo "6931" (risoluzione 39/2020).





<u>Ulteriori caratteristiche</u>

Non è soggetto né al limite annuo di 250 mila euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né a quello di 700 mila euro dei crediti compensabili in F24 (articolo 34, comma 1, legge 388/2000). Per l'anno 2020, l'articolo 147 del DI 34/2020 (decreto "Rilancio") ha innalza-to la soglia a un milione di euro.
Non concorre alla formazione né del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'Irap.
Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir
Non è cumulabile con il credito d'imposta per botteghe e negozi introdotto dall'articolo 65 del DI 18/2020 (decreto "Cura Italia"), in relazione alle medesime spese.
La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19".





CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 2020

La misura era stata introdotta originariamente <u>dall'art. 78 del Decreto-Legge n.</u> 104/2020 (Decreto di Agosto), che aveva abolito l'obbligo di versamento del saldo IMU del 16 dicembre 2020 in riferimento agli immobili posseduti da taluni soggetti e a condizione che vi svolgessero la propria attività.

A fronte dell'emanazione del D.P.C.M. 24/10/2020, l'articolo 9 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020 ha aggiornato l'elenco dei soggetti per i quali viene abrogato il versamento del saldo Imu.

Con l'ultimo D.L. 149/2020(Decreto Ristori-bis) viene ulteriormente ampliata la platea dei beneficiari, collegando tale agevolazione alle attività sospese per effetto del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.





CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 2020

Soggetti beneficiari

- Tutti i soggetti di cui **all'articolo 177 del D.L. 34/2020** (per i quali il Decreto rilancio aveva già previsto l'abolizione della prima rata).
- I nuovi soggetti aggiunti dall'articolo 78 del D.L. 104/2020 e successiva conversione in Legge, in riferimento agli immobili adibiti a cinema e teatri, purché in categoria D3, nonché alle relative pertinenze.
- I soggetti rientranti nell'Allegato 1 al D.L. 137/2020, collegati al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
- I soggetti con attività sospese a seguito del D.P.C.M. 3 novembre 2020, a condizione che si trovino in una cosiddetta zona rossa.





CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 2020

Requisiti soggettivi e oggettivi

- ☐ Viene precisato che deve **coincidere** la proprietà dell'immobile con il soggetto che svolge l'attività.
- Ciò non vale per i soggetti eventualmente **già ricompresi** nel Decreto di agosto, qualora per tali soggetti non sia richiesta la coincidenza tra gestore e proprietario (come ad esempio gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali, fabbricati imprese fieristiche per i quali conta solo la destinazione d'uso).
- L'esenzione opera anche in riferimento alle pertinenze.





ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA

<u>L'articolo 98 del D.L. 104/2020</u> ha stabilito, a favore dei contribuenti che esercitano un'attività per la quale sono stati approvati gli Isa, la possibilità di versare il secondo o unico acconto delle imposte anziché al 30 novembre 2020, entro il 30 aprile 2021. Tale agevolazione è subordinata al fatto di aver registrato una diminuzione dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'articolo 6 del Decreto Ristori-bis ripropone la medesima agevolazione ma senza la verifica del calo del fatturato. Viene tuttavia previsto che possono beneficiarne esclusivamente i soggetti operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) e si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.





ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA

Soggetti beneficiari

- Tutti i soggetti di cui all'allegato 1 e 2 del D.L. 149/2020 (solo con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, compresi coloro i quali dovessero passare a zona rossa entro il 30 novembre 2020), a prescindere dalla variazione di fatturato, per i quali sono stati approvati gli Isa.
- I soli soggetti che esercitano **l'attività di ristoranti**, aventi sede operativa o domicilio in zona arancione, anche in questo caso a prescindere dalla variazione di fatturato.
- I soggetti che esercitano un'attività per la quale sono stati approvati gli Isa, la condizione di aver registrato una diminuzione dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.





ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA

Imposte interessate

- Imposte sui redditi (Irpef, Ires e Irap).
- Imposte sostitutive (cedolare secca e flax tax).
- Imposte patrimoniali sul valore degli immobili all'estero o delle attività finanziarie (Ivie e Ivafe).
- Addizionali (maggiorazione per le società di comodo).





INDENNITA' PER I LAVORATORI SPORTIVI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020

L'art. 17 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 estende l'indennità per i lavoratori sportivi di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), del DPR 917/1986, prevista dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, al mese di **Novembre 2020.**

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'indennità i collaboratori sportivi:

- titolari di un **rapporto di lavoro** di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **già in essere e valido per il mese di novembre 2020**, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, iscritte nel Registro del CONI alla data del 17 marzo 2020;
- che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 per il mese di novembre 2020 **abbiano cessato,** ridotto o sospeso la loro attività.





Possono beneficiare dell'indennità i titolari di rapporti di collaborazione sportiva già in essere, i quali:

- non devono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Decreto "Rilancio", (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- non devono percepire o aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di novembre 2020 (redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53 TUIR, redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222);
- non devono percepire o aver percepito, nel mese di novembre 2020, il Reddito di Cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- non devono percepire o aver percepito reddito di emergenza di cui all'art. 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,





- non possono cumulare l'indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137:
 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordina-rio;
 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;





- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori del settore agricolo;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- Indennità per i lavoratori domestici.





Misura dell'indennità

L'indennità per il mese di novembre 2020 è fissata nella misura di 800 euro.

Procedura di erogazione automatica

Sport e Salute S.p.A. procederà ad erogare, in via automatica, l'indennità ai Collaboratori Sportivi già beneficiari dell'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020.

Questi soggetti dovranno **confermare la permanenza dei presupposti**, anche per il mese di novembre 2020, compilando l'apposita dichiarazione, cliccando sul link fornito dalla mail che gli verrà inviata da Sport e Salute S.p.A. La dichiarazione dovrà, quindi, essere resa attraverso un "flag" nella maschera che comparirà cliccando sul link ricevuto.

In caso di mancata risposta entro le ore 24.00 del 10 novembre 2020, non sarà possibile effettuare l'erogazione automatica.

Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l'assegnazione dell'indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici (ex art. 316-ter. c.p.).





Procedura di presentazione della domanda 1

I collaboratori sportivi che non avessero già percepito l'indennità per almeno uno dei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020, dovranno presentare apposita domanda attraverso la piattaforma informatica, attiva dalle ore 14:00 di lunedì 2 Novembre sul sito di Sport e Salute.

La procedura d'invio della domanda prevede tre fasi:

- Prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875 Nell'SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l'SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma.
- Accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS. Per accedere all'accreditamento l'utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univo di prenotazione o accedere alla piattaforma dall'homepage del sito di Sport e Salute;
- Compilazione e invio della domanda: subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.





Procedura di presentazione della domanda 2

Per la compilazione della domanda sarà necessario disporre:

- disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
- verificare, se collabori con un'Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;
- Disporre in formato pdf dei documenti che andranno allegati:
 - fotocopia fronte e retro del documento di identità ,
 - copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico ovvero attestazione dell'organismo sportivo committente da cui risultino i dati anagrafici (tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza e recapiti di posta elettronica e certificati), dati relativi alla collaborazione sportiva (tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione) nonché la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa, tra l'altro, alla riduzione, cessazione o sospensione a causa del Covid-19 del rapporto di collaborazione; solo in assenza della copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, o della attestazione dell'organismo sportivo, copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso per il mese di ottobre 2020.





Procedura di presentazione della domanda 3

L'attestazione emessa dall'organismo sportivo in luogo del contratto è una possibilità introdotta già con il DM 29 maggio 2020 per aiutare tutti i richiedenti che avevano difficoltà con gli altri documenti e che si è rivelata molto utile per l'approvazione delle domande.

È una dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'Organismo presso cui si presta la collaborazione, su carta intestata, che attesta:

- l'esistenza del rapporto di collaborazione sportiva già in essere;
- il ruolo ricoperto (atleta, tecnico, dirigente, etc.);
- il compenso che viene corrisposto;
- che per il mese di novembre non verrà pagato I 'intero compenso pattuito.

Tale attestazione è sufficiente a comprovare l'esistenza del rapporto e, quindi, è sostitutiva di ogni altro documento da allegare alla domanda.





Casi particolari 1

Qualora il collaboratore sportivo percepisca un compenso orario/a percentuale/a prestazioni e non mensile, potrà indicare un importo, che può essere anche relativo al compenso orario (es. 20,00), ovvero a una stima effettuata sulla base della media mensile.
Se il collaboratore sportivo continua a percepire regolarmente il compenso previsto per il mese di novembre 2020 non ha diritto all'indennità.
Nel caso in cui il collaboratore sportivo abbia comunque svolto alcune ore di lezione on line e/o quando l'Associazione ha riaperto al pubblico e quindi abbia percepirò un reddito da collaborazione sportiva per il mese di novembre 2020, ha comunque diritto all'indennità purché ci sia stata una riduzione delle attività e del compenso che avrebbe percepito ordinariamente.
L'indennità spetta nel caso in cui il collaboratore sportivo abbia stipulato un nuovo contratto decorrente da settembre/ottobre 2020, oppure il rapporto si sia già interrotto in modo definitivo dal mese di maggio, ovvero nei mesi successivi, e non sia più stato rinnovato.





Aspetti particolari 2

L'indennità spetta se il collaboratore sportivo ha ricevuto nel mese di novembre un rateo/saldo per l'attività svolta nei mesi precedenti a condizione di non aver percepito altro reddito per Il mese di novembre 2020.
Lo stato di Presidente o vicepresidente non è preclusivo di per sé: avrà diritto all'indennità nel caso in cui sia anche "Collaboratore" dell'Associazione e sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge (attenzione alla distribuzione indiretta di utili/patrimonio).
Le pensioni di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno assistenziale e sono quindi compatibili con l'indennità di novembre 2020 per quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del TUIR.
In fase di verifica, Sport e Salute potrà richiedere all'Associazione/Società Sportiva di confermare le dichiarazioni fatte al momento della presentazione della domanda.





INFO – Art. 2 DL 137/2020 - Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295

Viene incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva amministrato dall'Istituto per il credito sportivo allo scopo di erogare contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi per le esigenze di liquidità del comparto. Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (Asd e Ssd), enti morali e federazioni sportive.

INFO – Art. 3 DL 137/2020 - Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Viene costituito presso la **Presidenza del Consiglio dei ministri** un Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionali a seguito delle misure interdittive disposte dai Dpcm di contrasto all'epidemia da Covid-19





Ad oggi il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato utilizzato per due misure di sostegno per le ASD e SSD :

- ☐ Il contributo a fondo perduto per il canone di locazione di novembre 2020 la cui domanda doveva essere presentata telematicamente entro il 17 novembre 2020.
- Il contributo forfetario a fondo perduto la cui domanda può essere presentata entro il 24 novembre 2020.

IL CONTRIBUTO FORFETARIO A FONDO PERDUTO

Possono beneficiare del contributo forfetario le ASD e le SSD in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1. Essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 31 ottobre 2020.
- 2. Essere affiliata alla data del 31 ottobre 2020 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).
- 3. Non essere titolare di uno o più contratti di locazione.
- 4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l'impianto oggetto della domanda.





- 5. Possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di "TESSERATI ATLETI" pari ad almeno a n. 25 (venticinque).
- 6. Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.
- 7. Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto n. 5098 dell'11 giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport.
- 8. Non avere ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui la ASD/SSD è affiliata (FSN, DSA, EPS), da Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020.
- 9. Di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi previsti dall'art. 1 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori).

Per richiedere il contributo è necessario accedere alla piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo Sport: https://www.sportgov.it/fondo-perduto-novembre/it/home/ e completare la domanda (NB è necessario ottenere dalla Federazione o dall'Ente di promozione cui si è affiliati apposita certificazione della sussistenza dei requisiti di sui ai punti 5 e 6 (vedi allegato).

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 16:00 del 18 novembre 2020 e terminerà alle ore 16:00 del giorno 24 novembre 2020.



